



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V - IMPIEGHI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE, RICERCA E GESTIONE DI MATERIALI E RIFIUTI NUCLEARI - DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- VISTA** la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
- VISTA** la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;
- VISTA** la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
- VISTA** la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari*";
- VISTA** la legge 23.08.1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e s.m.i.;
- VISTO** il decreto ministeriale 22.02.1990 (S.O. n. 19 della G.U. n. 74 del 29.03.1990) concernente l'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose;
- VISTO** il decreto ministeriale 04.09.1996 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'attuazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);
- VISTE** le Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
- VISTA** la Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) (G.U. n. 134 del 11.06.1997) concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
- VISTO** il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- VISTO** il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", e s.m.i.;
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il D.P.R. 08.08.2002, n. 207, concernente il "*Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300*";
- VISTO** il decreto ministeriale del 18.10.2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), recante "*Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.*" (G.U. n. 252 del 28.10.2005);

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, recante “*Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.*”;
- VISTO** il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- VISTA** la nota del 16.06.2008 dell’Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante “*Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all’articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni*”, modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011;
- VISTA** la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23.07.2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ed in particolare l’articolo 29 (“*Agenzia per la sicurezza nucleare*”), comma 20, il quale stabilisce che “*Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all’Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo n. 45/2014 recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTO** l’art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6 ove si stabilisce l’emanazione di un regolamento che definisca l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato;
- VISTO** altresì, l’art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 ove si stabilisce che “[...] *fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’ Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA. [...]*”;
- VISTA** l’istanza della società CONSORZIO DI AUTOTRASPORTATORI DELLA VAL D’ARDA SOC. COOP. A.R.L. (COP.A.V. S.C.R.L.) del 15.09.2016 (prot. ingresso MiSE n. 0026261 del 28/09/2016), con la quale è stata richiesta l’autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive, ai sensi dell’art. 5 della legge 1860/62, sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 1704/65 e modificato ed integrato dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot. 0026777 del 03.10.2016 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto relativamente alla predetta istanza il parere di competenza alle Amministrazioni interessate, avviandone il relativo iter istruttorio;
- VISTI** i pareri favorevoli, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale cui si fa espresso rinvio, in ordine alla sopra citata istanza, espressi da:
- Ministero dell’Interno - con nota prot. n. 0017380 del 28.11.2016 (con prescrizioni);
 - ISPRA - con nota prot. n. 074660 del 27.12.2016 (con prescrizioni);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con nota prot. n. 0000682 del 11.01.2017;
- PRESO ATTO** del quadro prescrittivo emergente dai suddetti pareri;
- CONSIDERATO** l’esito positivo dell’istruttoria svolta;
- VISTI** gli atti di ufficio.

DECRETA

Art. 1

1. La società CONSORZIO DI AUTOTRASPORTATORI DELLA VAL D'ARDA SOC. COOP. A.R.L. (di seguito solo COP.A.V. S.C.R.L.), C.F./P.IVA. 00173560335, con sede legale ed operativa in Via Abruzzo n. 18, 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC), è autorizzata al trasporto stradale di materie radioattive, *per conto terzi*, per il periodo di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto, di cui alle lettere da a) a f) del punto 3.5 della Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, relative ai N. ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332 e 3333 previsti nelle “Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni”, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16.06.2008 nel testo coordinato con le modifiche apportate con la determina dirigenziale del 12 ottobre 2011 (di seguito solo “Linee di indirizzo”), corrispondenti alle *schede* da 1 a 13 del punto 2.2 della Circolare n. 162 del 16.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 2

1. La società COP.A.V. S.C.R.L. deve effettuare il trasporto delle materie radioattive nel rispetto delle norme citate nelle premesse e del quadro prescrittivo emergente dai pareri espressi da:
 - Ministero dell'Interno - con nota prot. n. 0017380 del 28.11.2016 (con prescrizioni);
 - ISPRA - con nota prot. n. 074660 del 27.12.2016 (con prescrizioni);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con nota prot. n. 0000682 del 11.01.2017;
 citati in premessa e facenti parte integrante del presente decreto come allegati n. 1, 2 e 3.

Art. 3

1. La presente autorizzazione può essere rinnovata su istanza della società COP.A.V. S.C.R.L., da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 11 delle “Linee di indirizzo”, almeno sei mesi prima della data di scadenza del provvedimento stesso.

Art. 4

1. Conformemente a quanto stabilito nell'art. 12 delle “Linee di indirizzo”, la società COP.A.V. S.C.R.L. può, nelle more del perfezionamento del procedimento di rinnovo del decreto di autorizzazione, e salvo diversa valutazione delle Amministrazioni interessate, proseguire nell'attività di trasporto alle medesime condizioni del decreto vigente per un ulteriore anno dalla scadenza, purché abbia presentato domanda di rinnovo in tempo utile, e comunque, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza. Il vettore, all'occorrenza, deve esibire, quale attestazione per la prosecuzione dell'attività di trasporto, in caso di richiesta da parte delle Amministrazioni vigilanti, copia della richiesta di rinnovo, inoltrata secondo i tempi e i modi sopra indicati, unitamente al decreto di autorizzazione.
2. La società COP.A.V. S.C.R.L. può, pur in assenza dell'avvio del procedimento di rinnovo ma comunque prima della scadenza della validità della presente autorizzazione, inoltrare, per una sola volta e secondo le modalità di cui al punto 4.1. delle “Linee di indirizzo”, istanza di proroga alle medesime condizioni della presente autorizzazione, per un periodo non superiore ad un anno.
 Resta inteso che, spirato il termine di validità della proroga così ottenuta, l'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali cesserà la propria validità ed efficacia e la società COP.A.V. S.C.R.L., ove interessata alla prosecuzione dell'attività, dovrà provvedere ad inoltrare nuova istanza di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali secondo le modalità di cui alle “Linee di indirizzo” e non potrà proseguire l'attività sino al rilascio del nuovo decreto autorizzativo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il decreto di proroga dell'autorizzazione è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1 delle “Linee di indirizzo”, sentiti il Ministero dell'Interno e l'ISPRA.

Art. 5

1. L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto è soggetta a controllo da parte delle Amministrazioni interessate, degli ispettori dell'ISPRA e del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.FF. - Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata secondo la procedura di cui all'art. 14 delle "Linee di indirizzo", e fatto salvo quanto previsto in materia civile e penale dalle norme di settore, nei seguenti casi:
 - 2.a) mancata osservanza delle prescrizioni riportate nel presente decreto autorizzativo e/o delle prescrizioni successivamente impartite dalle Amministrazioni competenti;
 - 2.b) dichiarazioni mendaci in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla documentazione presentata per lo svolgimento dell'istruttoria.
3. L'Organo di vigilanza e/o le Amministrazioni competenti hanno facoltà di sospendere l'efficacia della presente autorizzazione, in caso di accertata violazione alle disposizioni ivi stabilite.
4. La società COP.A.V. S.C.R.L. è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nello stato di fatto e di diritto denunciato. Tale comunicazione è inviata - senza ritardi - a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della presente autorizzazione, per gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 6

1. Copia conforme del presente decreto deve essere allegata alla carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto delle materie radioattive.

Art. 7

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Roma, data del protocollo

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare
Divisione V
IL DIRIGENTE

Dott. Mariano G. CORDONE

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione III
IL DIRIGENTE

Dr. Ing. Vito DI SANTO

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21